

IL PASSAGGIO DA ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA A NON RICONOSCIUTA

A cura di **Maria Nives Iannaccone**



Natura giuridica della perdita o dell'assunzione della personalità da parte di un'associazione

Il passaggio da associazione riconosciuta ad associazione non riconosciuta e viceversa rientra nella figura giuridica della trasformazione e come tale rende applicabile l'art. 42-bis c.c.?

Ci sono due correnti di opinione:

- Si realizza una trasformazione perché:
- - l'associazione non riconosciuta costituisce un tipo diverso rispetto a quella che abbia ottenuto il riconoscimento;
- - non vi è ragione per considerare e disciplinare in modo differente il caso in cui una associazione non riconosciuta ottenga la personalità giuridica trasformandosi in fondazione da quello in cui l'ottenga mantenendo la medesima struttura associativa;
- - ogni vicenda in cui si riconosca un mutamento di organizzazione dell'attività realizza di fatto una trasformazione;
- - la disciplina di cui all'art. 42 bis c.c. consente di risolvere eventuali situazioni di conflitto di interesse tra associati e terzi creditori;



Segue: Natura giuridica

- Non si realizza una trasformazione perché:
- - l'associazione appartiene in ogni caso ad un medesimo tipo contrattuale come da sempre affermato dalla dottrina maggioritaria;
- - la stessa prassi instauratasi con il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, escludeva qualunque richiamo del fenomeno all'interno del concetto di trasformazione;
- - il Codice del Terzo settore detta la medesima disciplina per tutte le associazioni senza alcuna distinzione tra quelle riconosciute e quelle prive di personalità giuridica;
- - il testo dell'art. 22, co. 5, CTS distingue chiaramente la trasformazione dalla prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta;
- - la Legge Delega (Legge 6 giugno 2016, n. 106) aveva stabilito, all'art. 3, co. 1, lett. e), che la nuova disciplina si occupasse di regolare *"il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi"*;
- - la circolare ministeriale n. 20/2018, ha affermato che per i *"passaggi da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa (...) si applica la disciplina ordinaria in tema di personalità giuridica"*, e pertanto non quella propria della trasformazione.



Regressione in seguito a riduzione del patrimonio minimo

L'art. 22, co. 5, CTS stabilisce a carico dell'organo amministrativo delle associazioni con personalità giuridica il dovere di monitorare la situazione economica dell'ente e, in caso di riduzione del patrimonio di oltre un terzo in conseguenza di perdite, di convocare l'assemblea per deliberare *“la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente”*.

Le scelte relative alla trasformazione, fusione o scioglimento determinano una modifica statutaria ed in quanto tali devono essere assunte con le maggioranze che lo statuto (o in mancanza l'art. 21 c.c.) prevede per tale caso, mentre la decisione di ripatrimonializzazione, potrà essere assunta con un quorum non rafforzato.



Quorum deliberativo

La decisione di proseguire l'attività nella forma di associazione non riconosciuta potrebbe non comportare alcuna modifica statutaria, tuttavia il cambiamento non è privo di rilevanza. Trova piena applicazione l'art. 38 c.c. con la conseguenza che delle obbligazioni assunte in nome dell'ente rispondono personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Oltre al regime di responsabilità muta anche quello dei controlli e viene meno la verifica notarile in caso di modifiche statutarie nonché le norme di tutela del patrimonio minimo.

Pertanto si ritiene opportuno assumere tale delibera con le maggioranze rafforzate previste per le modifiche statutarie.



Quando è ipotizzabile un cambiamento regressivo?

- come opzione per proseguire l'attività qualora il patrimonio minimo si riduca di oltre un terzo per perdite (art. 22, c.5, CTS);
- potrebbe essere liberamente deliberato dall'assemblea;
- in esito ad una fusione, sia che si tratti di incorporazione di una associazione riconosciuta in un'associazione non riconosciuta, sia che si tratti (meno probabile) di più associazioni riconosciute che si fondino in una priva di riconoscimento
- in esito ad una scissione nella quale scissa sia la riconosciuta, beneficiaria della quale sia una (o più) nuova associazione non riconosciuta (in questo caso il cambiamento di regime avverrebbe solo relativamente alla parte del patrimonio interessato dalla scissione ed agli associati della beneficiaria).



Cosa comporta un cambiamento regressivo?

- il patrimonio delle associazioni non riconosciute è del tutto irrilevante e si ritiene che i terzi siano sufficientemente garantiti dai patrimoni dei soggetti solidalmente responsabili;
- la dizione dell'art. 38 c.c. sembra escludere la responsabilità personale anche per obbligazioni pregresse a carico di coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente perché la responsabilità risulta limitata sia sotto il profilo soggettivo, identificando come responsabili alcuni soggetti, sia sotto il profilo oggettivo perché le obbligazioni garantite dai patrimoni personali di tali soggetti sono solo quelle assunte dagli stessi;



Segue: Cosa comporta un cambiamento regressivo?

- l'associazione non deve cambiare la sezione del RUNTS presso la quale è iscritta perché non esiste una sezione del registro dedicato alle associazioni riconosciute;
- l'ente è tenuto unicamente a comunicare tale modifica al RUNTS ai sensi dell'art. 48, CTS; l'informazione è obbligatoria, deve essere fatta nei termini stabiliti e costituisce un dovere dell'organo amministrativo; si applica l'articolo 2630 del codice civile;
- non trattandosi di trasformazione, i terzi che ritengono di essere danneggiati dalla perdita della personalità giuridica possono agire con gli ordinari rimedi a loro tutela qualora ne sussistano i presupposti.



Assunzione della personalità giuridica

Sinora la decisione delle associazioni non riconosciute di acquistare la personalità giuridica è stata limitata sia dagli elevati importi di patrimonio iniziale stabiliti da regioni e prefetture sia dalle lungaggini della pratica che doveva essere svolta presso le stesse e che spesso andava ben oltre il centoventi giorni previsti dal D.P.R. 361/2000.

Il Codice del Terzo Settore da una parte ha abbassato tale importo ad euro 15.000, dall'altra ha semplificato la procedura delegando al notaio la competenza per verificare la sussistenza sia delle condizioni previste dalla legge, sia del patrimonio minimo.

Alla vigilia dell'operatività del nuovo registro è facile prevedere che non saranno poche le associazioni non riconosciute che decideranno di assumere la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel nuovo registro al fine di superare la responsabilità personale prevista dall'art. 38 c.c. a carico di chi agisce in nome e per conto dell'ente.



Organo competente alle verifiche necessarie per ottenere il riconoscimento

Il CTS nell'art. 22 riconosce unicamente al notaio la competenza a verificare la sussistenza dei requisiti legislativi e patrimoniali per iscrivere l'ente nel RUNTS e mediante tale iscrizione ottenerne anche il riconoscimento, così come confermato anche dal decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 (artt. dal 15 al 19 entrambi compresi), il quale ha diviso nettamente le competenze:

- -l'autorità governativa sarà tenuta al controllo degli enti del libro primo del codice civile che non intendano conseguire la qualifica di ETS
- -i notai dovranno verificare le condizioni per l'iscrizione al RUNTS di tutti quegli enti che intendano far parte della nuova categoria degli ETS e sottoporsi alla disciplina del CTS.



Diversità delle competenze

- l'autorità governativa, al fine di concedere la personalità giuridica deve verificare che siano soddisfatte le condizioni previste da norme di legge (o di regolamento), che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti "adeguato allo scopo" (art. 1 D.P.R. 361/2000), con notevole margine di discrezionalità;
- il controllo del notaio non è discrezionale: deve verificare la conformità dell'ente alla disciplina del Codice del Terzo settore ed anche, con riferimento all'aspetto patrimoniale, la sussistenza del patrimonio minimo il cui importo è già stabilito ex lege; sussistendo questi requisiti il Notaio non può esimersi dal depositare l'atto costitutivo, ovvero la decisione dell'ente da lui verbalizzata portante la decisione di acquisire la personalità giuridica, entro venti giorni, presso il competente ufficio del RUNTS, chiedendo la relativa iscrizione.



La decisione di acquisire la personalità giuridica

Organo competente: la decisione di acquisire la personalità giuridica spetta all'assemblea degli associati; tuttavia non rientrando tra le competenze esclusive che l'art. 25 riserva all'assemblea, lo statuto potrebbe prevedere che competente sia l'organo amministrativo;

Forma necessaria: in assenza di una previsione in merito nel CTS, si applica il disposto dell'art. 14 c.c. ed è necessario che la decisione sia verbalizzata per atto pubblico;

Quorum assembleari: la decisione potrebbe non comportare alcuna modifica statutaria, tuttavia in considerazione dei conseguenti, notevoli mutamenti (perfetta autonomia patrimoniale, applicazione delle norme a garanzia del mantenimento del patrimonio minimo, necessità dell'intervento del notaio per eventuali future modifiche statutarie) si ritiene che sia necessaria una maggioranza qualificata pari a quella che lo statuto (o in mancanza l'art. 21, co. 2, c.c.) stabilisce per le modifiche statutarie.



Segue: La decisione di acquisire la personalità giuridica

- Documenti contabili: la massima n. 5 della Commissione massime del Consiglio Notarile di Milano ritiene sia necessaria una perizia, così come richiesto dall'art. 22, co. 4, CTS ogni volta che il patrimonio dell'ente sia costituito da beni diversi da una somma liquida e disponibile. Nel caso in esame, essendo l'associazione un ente già esistente, la cui situazione patrimoniale non potrà che essere formata da poste sia attive che passive, la fattispecie deve essere considerata alla stregua del conferimento di un'azienda attiva e come tale valutata con perizia. Qualora dalla perizia risultasse un netto patrimoniale inferiore a Euro 15.000, sarà possibile integrare il patrimonio minimo sia mediante versamento in denaro da parte degli associati sia, in alternativa, mediante apporto di beni diversi dal denaro, il cui valore dovrà risultare da una apposita relazione giurata.



Segue: La decisione di acquisire la personalità giuridica

Aggiornamento temporale: la perizia deve valutare la situazione contabile dell'ente in data non anteriore ai 120 giorni precedenti la decisione (in applicazione del termine stabilito nel co. 2, art. 42 bis, c.c., che fissa in centoventi giorni la data di aggiornamento della documentazione richiesta per la trasformazione degli enti non profit) (in tal senso la massima 3 della Commissione massime di Milano);

Posizione dei creditori: non trattandosi di trasformazione i creditori non hanno il diritto di opposizione che è loro riconosciuto dall'art. 2500-novies; un'eventuale ragione creditoria dovrà essere fatta valere con il ricorso all'azione revocatoria ordinaria;

Posizione degli associati: coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione prima dell'ottenimento della personalità giuridica, non sono liberati per le obbligazioni da loro assunte in quel periodo, non potendosi applicare l'art. 2500-quinquies, in quanto norma di carattere speciale non suscettibile di applicazione analogica.



SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE

Maria Nives Iannaccone – notaio

www.iannacconerinaldi.it

